PROFESSIONI

Lotta al s … a libera delle commissioni Giustizia e Finanze della Camera al parere - Il Senato voterà la prossima settimana

Riciclaggio, niente segnalazioni tardive

Tra le condizioni l'applicazione delle sanzioni solo per violazioni gravi o ripe…

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Stop alle **segnalazioni tardive** e, per semplificare ulteriormente gli adempimenti di intermediari e professionisti, la Camera chiede al Governo di eliminare l'**obbligo di Sos** prima del compimento dell'operazione a **rischio riciclaggio**. Allo stesso tempo, però, viene **esteso l'obbligo di segnalazione** di operazioni sospette ai reati presupposto associati. Non solo: per ampliare la circolazione delle informazioni i deputati delle **commissioni Giustizia e Finanze di Montecitorio** chiedono che l'Uif comunichi all'autorità giudiziaria competente informazioni e risultati delle analisi svolte nei casi in cui si possano desumere elementi diversi dal riciclaggio, dai reati presupposti associati e dal finanziamento del terrorismo.

Sono gli ultimi ritocchi al parere sullo schema di **Dlgs** di recepimento della quarta direttiva **antiriciclaggio** che ha ottenuto il via libera con il voto favorevole anche di Sel e quello contrario del M5S. Un parere articolato che alla fine conta 26 condizioni più stringenti per il Governo e oltre 70 osservazioni se si contano anche quelle relative a correzioni formali. All'appello ora manca solo il parere del Senato il cui voto slitta alla prossima settimana per dipanare il nodo dei poteri attribuiti alle diverse strutture delegate a vigilare e monitorare il fenomeno del riciclaggio (Uif, Guardia di Finanza, Direzione antimafia e antiterrorismo).

LE CORREZIONI PROPOSTE
Successione delle leggi nel tempo da riconoscere salvo per le penalità irrogate con provvedimento definitivo
Meno oneri sui tabaccai

Più in generale, la linea seguita dai deputati è stata quella di ridurre oneri e adempimenti e di rafforzare il sistema sanzionatorio sui casi più gravi come quelli di frode (si veda quanto riportato mercoledì su queste colonne). Il parere finale della Camera conferma la necessità di integrare il provvedimento prevedendo la punizione dell'illecito penale nei casi in cui siano violati gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolente. Non solo perché la mano pesante colpirà anche coloro che utilizzano informazioni false o non veritiere relative al cliente.

Anche sul versante delle sanzioni amministrative si punta a introdurre un meccanismo di mitigazione limitando l'applicazione delle penalità più pesanti ai casi di «violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime». In sostanza per i soggetti diversi da intermediari bancari e finanziari che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta la richiesta dei parlamentari è di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 1 milione di euro (con un limite massimo però del 40% del valore dell'operazione sospetta non segnalata) ma solo nelle circostanze più gravi e di recidiva.

Meno vincoli vengono chiesti sulla moneta elettronica. Liberando così dagli obblighi antiriciclaggio soggetti particolari come i tabaccai per le ricariche delle carte di credito prepagate. E, tra le novità dell'ultima ora, i deputati chiedono che venga messo nero su bianco il principio della successione delle leggi nel tempo in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e, nel caso in cui un fatto non costituisca secondo una legge posteriore una violazione punibile, nessuno può essere punito per quel fatto, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo.

Tra le osservazioni che hanno un peso specifico meno vincolante per il Governo, invece, va sottolineata la necessità di prevedere la gratuità o in alternativa costi standard o importi forfettari per la consultazione del Registro imprese nell'ottica dell'individuazione della titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Sul fronte dei professionisti, si segnala la richiesta di far adeguare il proprio comportamento alle linee guida proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole e a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del **Fisco** 24

GLI ADEMPIMENTI

Correzioni necessarie per ridurre gli oneri sugli operatori

di **Valerio Vallefuoco**

Si è concluso l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della IV direttiva antiriciclaggio da parte delle competenti Commissioni Finanze e Giustizia della Camera. Parere favorevole ma con alcune importanti condizioni che impegneranno il Governo a rivedere in più punti il progetto di riforma. Secondo le indicazioni dei relatori, l'Esecutivo dovrà certamente prendere in considerazione l'opportunità di eliminare il concetto di Sos tardiva «non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente».

In tal senso, le Commissioni dimostrano di aver dato seguito alle osservazioni mosse da quasi tutti i soggetti ascoltati nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Anche la definizione di «persone politicamente esposte» dovrà essere integrata inserendo la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, quella del parlamentare europeo, dell'amministratore di impresa partecipata dal comune e la figura del direttore generale di Asl o di azienda ospedaliera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Ddl concorrenza. Tipizzato il contratto

Leasing, codificate le regole per il grave inadempimento

Angelo Busani

Con l'approvazione in prima lettura del **disegno di legge sulla concorrenza**, il contratto di **leasing** viene tipizzato nel nostro ordinamento perdendo così la sua caratteristica di essere l'esempio "di scuola" della categoria dei contratti "atipici", vale a dire quelli che non trovano espressa definizione o disciplina nella legislazione vigente.

Per il vero, l'ordinamento già conosce il contratto di «leasing abitativo», definito e regolamentato dalla legge di Stabilità per il 2016: ma si tratta, appunto, di un leasing settoriale, limitato alle abitazioni e che finora, tra l'altro, stante la sua recente introduzione, non risulta aver ancora avuto un significativo utilizzo.

Il leasing della legge sulla concorrenza è, dunque, definito come quel contratto con il quale la banca (o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo disciplinato all'articolo 106 del testo unico bancario, il decreto legislativo 385/1993), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore il quale ne ottiene la detenzione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto, l'**utilizzatore** ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. L'utilizzatore inoltre assume tutti i rischi che derivano alla società di leasing in dipendenza dell'acquisto: ad esempio, il rischio di comprare un bene gravato da vincoli o diritti altrui, il rischio dell'evizione, il rischio della sussistenza di vizi o di una mancanza di qualità e, addirittura, il rischio del perimento del bene nel corso della durata della locazione.

La legge di concorrenza si occupa di disciplinare il delicato e contrastato profilo dell'inadempimento dell'utilizzatore. Anzitutto, la legge offre la definizione di «grave inadempimento», fattispecie che ricorre nel caso in cui:

- nei contratti di leasing immobiliare, vi sia il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente;
- per gli altri contratti di locazione finanziaria dato dal mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente.

Una volta poi che, a causa di questo grave inadempimento dell'utilizzatore si sia verificata la risoluzione del contratto per inadempimento, il **concedente**, da un lato, ha diritto alla restituzione del bene e, dall'altro, è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

IL PUNTO
Il concedente può vendere il bene ma deve dare all'utilizzatore il ricavato della vendita dedotti i canoni dovuti

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di cassazione. Annullabile il sequestro preventivo se il giudice non ha valutato la fondatezza dei rilievi e delle confutazioni

Atti illegittimi senza esame delle difese

Laura Ambrosi

Se il giudice non valuta la **fondatezza delle difese** del contribuente il **sequestro preventivo non è legittimo** poiché di fatto la decisione è priva di motivazione.

A fornire questo chiarimento è la **Corte di cassazione**, terza sezione penale, con la **sentenza n. 21268** depositata ieri.

Il tribunale respingeva la richiesta di riesame presentata da un contribuente indagato, per il reato di dichiarazione infedele in merito ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip.

La misura cautelare era fondata sugli elementi indiziari risultanti dalla notizia di reato inoltrata dalla GdF, dai quali era emerso che l'indagato, titolare di un'impresa individuale, in diversi anni di imposta, aveva presentato dichiarazioni infedeli. Più precisamente, alcune banche avevano segnalato operazioni sospette quali accrediti da parte di imprese apparentemente operanti all'estero.

L'indagato si difendeva evidenziando che alcune somme costituivano retrocessioni di prestiti senza interessi erogati a titolo di "anticipazione" di un accordo commerciale, a favore di operatori esteri, i quali una volta conclusa la vendita con i propri clienti, restituivano tali somme.

In altre parole, l'imprenditore al fine di lucrare sulle relative provvigioni, auspicava l'acquisto da parte di tali operatori, anticipando del denaro necessario per il buon esito dell'affare.

Il Tribunale, nel respingere la richiesta di riesame, rilevava la mancanza di prova degli accordi e comunque tali rilevanti trasferimenti di denaro non avevano alcuna apparente ragionevole motivazione.

L'imprenditore proponeva così ricorso per Cassazione, lamentando, tra le diverse eccezioni, un'assoluta mancanza di motivazione oltre che l'omessa valutazione delle difese proposte.

La Suprema Corte, ritenendo fondata la tesi difesa, ha innanzitutto rilevato che il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari può essere esaminato solo in relazione ad una violazione di legge, non essendo consentita, la deduzione del vizio di motivazione. Il giudice della cautela, nel valutare il quadro indiziario, deve tener conto dei rilievi e delle confutazioni proposte dagli indagati, non potendosi limitare ad un semplice richiamo della richiesta del pubblico ministero e all'informativa della polizia giudiziaria.

In tema di misure cautelari, però, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge, atteso che la decisione risulta così priva di motivazione.

Nella specie, il Tribunale aveva trascurato le giustificazioni dell'imprenditore sull'origine dei flussi finanziari considerati redditi non dichiarati dai verificatori. La retrocessione delle somme era coincidente con gli accrediti sui conti correnti, con la conseguenza che solo attraverso una valutazione di tali elementi era possibile confermarne o meno la fondatezza della difesa.

Peraltro, solo in esito a tali verifiche era possibile provare il superamento della soglia di punibilità dell'imposta evasa.

I giudici di legittimità hanno così ritenuto che tali omissioni determinavano mancanza assoluta di motivazione in ordine alle allegazioni difensive specifiche ed idonee ad incidere sul quadro indiziario. Da qui l'annullamento del provvedimento cautelare.

La decisione appare particolarmente importante perché richiama l'attenzione dei giudici territoriali ad una valutazione complessiva della fondatezza della pretesa erariale, anche in sede cautelare, rispetto alle giustificazioni degli indagati e ciò risulta necessario anche per la preliminare verifica del superamento della soglia di punibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Confisca

La confisca è una misura volta a colpire il vantaggio conseguente all'evasione fiscale e, quindi, svolge una funzione di disincentivo nei confronti dei contribuenti, autori dei reati tributari. Attraverso la confisca per equivalente, invece, si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente all'evasione che siano nella disponibilità del reo. Il sequestro preventivo è finalizzato ad assicurare la futura esecuzione della confisca all'esito dell'accertamento della responsabilità penale dell'indagato, sottoponendo a vincolo beni di valore equivalente all'evasione.

Ebook. Il gruppo di Seattle ha preso l'impegno di non chiedere agli editori le stesse condizioni offerte ai competitor

Amazon, sì a regole Ue pro-concorrenza

Beda Romano
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

Amazon ha accettato di modificare i suoi contratti di vendita di **libri elettronici** in Europa, seguendo le istruzioni della **Commissione europea**. La decisione del gruppo di Seattle, accettata e fatta propria ieri dalle autorità bruxellesi, giunge dopo una **indagine** dell'esecutivo comunitario **iniziata nel 2015**.

Ai tempi, la Commissione aveva espresso preoccupazione per il fatto che la società americana potesse distorcere la concorrenza sul mercato.

Amazon è stata presa di mira dalle autorità antitrust perché ha finora imposto agli editori europei di offrirle le stesse condizioni garantite alla concorrenza o di informarla delle condizioni offerte ai concorrenti. I contratti non riguardavano solo il prezzo dei volumi ma anche altri aspetti: la campagna pubblicitaria o il modello commerciale di distribuzione.

EDITORI PIÙ LIBERI
Potranno essere annullati i contratti con Amazon che legano il saldo di un ebook al prezzo dello stesso libro su un'altra piattaforma

Secondo la Commissione, questa abitudine ha provocato un calo della capacità di innovazione degli editori.

Sulla scia delle pressioni comunitarie, Amazon ha deciso di piegarsi alle ragioni delle autorità antitrust. Ha quindi preso l'impegno di non chiedere agli editori le stesse condizioni offerte alla concorrenza.

Ha anche accettato di permettere agli editori di annullare un contratto con Amazon se questo lega l'eventuale saldo di un libro elettronico al prezzo al dettaglio dello stesso libro su una piattaforma concorrente. Il periodo di preavviso per annullare il contratto è stato fissato a 120 giorni.

L'accordo tra Amazon e Bruxelles varrà per un periodo di cinque anni. Nel caso, la società violasse i suoi impegni la Commissione può infliggere multe di un ammontare fino al 10 per cento del giro d'affari del gruppo americano.

L'inchiesta aperta nel 2015, su iniziativa dell'esecutivo comunitario e non a seguito di lamentele provenienti dal mercato, si è concentrata in un primo tempo sui mercati in lingua inglese e in lingua tedesca, quelli più importanti in Europa.

Amazon è attualmente oggetto di una indagine di Bruxelles anche sul fronte fiscale. Le si rimprovera di avere goduto di un accordo con il Lussemburgo che le ha permesso di pagare un tasso di imposizione molto basso su un reddito generato in parte anche in altri paesi. A questo proposito, è emerso nei giorni scorsi che la magistratura italiana sta indagando contro Amazon, accusata di avere dissimulato al fisco italiano tra il 2009 e il 2014 profitti per 130 milioni di euro, tassando il denaro nel Granducato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

01 | IL PROBLEMA
Amazon è stata presa di mira dall'antitrust Ue perché imponeva agli editori europei di offrirle le stesse condizioni garantite alla concorrenza o di informarla delle condizioni offerte ai concorrenti

02 | L'INTESA
Il gruppo ha preso l'impegno di non chiedere agli editori le stesse condizioni offerte alla concorrenza e ha accettato di permettere agli editori di annullare i contratti che legano il saldo di un e-book al prezzo al dettaglio dello stesso libro su una piattaforma concorrente

Comuni. Niente slittamento per i rendiconti 2016

Contabilità economica, mini-rinvio a luglio

Gianni Trovati
ROMA

Arriva, anche se in formato mini e in teoria fuori tempo massimo, la proroga per l'avvio operativo della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali. Il rinvio (anticipato sul Sole 24 Ore di ieri) sposta al 31 luglio i termini, scaduti il 30 aprile, per la definizione da parte dei Comuni dei nuovi modelli di conto economico e Stato patrimoniale.

Il via libera ai nuovi termini è stato deciso ieri nella Conferenza Stato-Città, dove governo e amministratori locali si sono anche accordati sull'applicazione ai contratti di servizio del ciclo dei rifiuti dell'indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, e non di quello relativo al servizio idrico: una mossa, quella chiesta dai sindaci, che secondo il presidente dell'Anci Antonio Decaro «scongiura aumenti tariffari fino al 50%». Un altro chiarimento deciso ieri dalla Conferenza riguarda gli enti in pre-dissesto: la scadenza del 30 settembre 2016 indicata dalla legge, si è stabilito ieri nella Stato-Città, riguarda l'approvazione dei piani di risanamento rimodulati in seguito all'emergere di nuovi debiti fuori bilancio, e non il loro invio alle sezioni regionali della Corte dei conti come indicato dalla delibera 9/2017 della sezione Autonomie della magistratura contabile. In questo modo si evita la decadenza dei piani di riequilibrio "corretti" e inviati dopo la scadenza, anche se è possibile che per chiudere la questione arrivi un ritocco nella legge di conversione della manovrina.

Sulla contabilità economica, il mini-rinvio è un compromesso fra le richieste pressanti degli enti locali, che spingevano per una proroga fino a settembre, e l'ostilità del governo ai ritocchi al calendario della finanza locale. Conto economico e stato patrimoniale nuovo modello dovevano essere allegati al rendiconto, da chiudere entro il 30 aprile, ma molte amministrazioni stanno faticando più del previsto nella riclassificazione delle voci indispensabile per transitare dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, che insieme al bilancio consolidato entrerà pienamente a regime dal prossimo anno. Per questa ragione gli enti chiedevano un rinvio, a settembre, anche per il rendiconto, su cui però è arrivato lo stop del governo. Chi non ha approvato ancora il consuntivo, quindi, deve affrettarsi, anche se per la contabilità economica ci sono tre mesi in più.

IGIENE AMBIENTALE
Nella Stato-Città di ieri deciso anche l'indice Istat per i contratti sui rifiuti
Decaro (Anci): «Evitati aumenti del 50 per cento»

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto d'autore. Vittoria anche in appello di Mediaset contro Break Media, azienda Usa che aveva messo online 48 filmati di proprietà del gruppo di Cologno

Provider responsabili sulle violazioni di copyright

Andrea Biondi

In tema di **diritto d'autore**, ai fini della decisione del giudice italiano, «**assume rilievo decisivo il luogo** dove l'evento lesivo si verifica o l'azione si compie». Quindi, sulla violazione del copyright non conta dove la società accusata abbia la sede legale, ma dove il danno si realizza, e nella fattispecie in Italia. E, in aggiunta a questo, gli operatori Internet sono responsabili anche quando sono utenti terzi a diffondere illecitamente contenuti coperti da diritto d'autore. Tanto più quando vengono utilizzati «sistemi operativi evoluti» direttamente finalizzati a mere «finalità di tornaconto economico».

Rti-Mediaset vince anche l'appello contro la società americana **Break Media**: «Uno dei più popolari distributori online di contenuti "humor" americani – si legge in una nota di Mediaset – ed è tra i brand più redditizi di Defy Media: un gruppo da 500 milioni di visualizzazioni al mese». Una vittoria messa nero su bianco nella sentenza 2833/2017 della Corte d'Appello di Roma - Sezione specializzata in materia d'impresa - pubblicata il 29 aprile. La decisione in appello segue il successo di Mediaset in primo grado con sentenza 8437 emessa dal Tribunale delle imprese di Roma il 15 marzo 2016.

L'INFORMAZIONE
Per la Corte d'Appello di Roma il titolare dei diritti non ha alcun obbligo preventivo di fornire agli aggregatori gli «Url»

Una decisione, questa della Corte d'appello capitolina, che il gruppo di Cologno guarda con favore anche in vista del giudizio di Cassazione sul caso che vede contrapposta l'azienda e l'americana Yahoo.

Nel caso che vede contrapposti Mediaset e Break Media tutto nasce dalla pubblicazione di 48 video di trasmissioni Mediaset sui canali del portale break.com.

Entrando nel dettaglio, la sentenza della Corte d'Appello di Roma chiarisce innanzitutto come l'attività svolta da Break Media «non può ritenersi limitata alla sola fornitura di un supporto tecnico per consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale». Del resto l'attività di Break Media si caratterizzava per la «creazione e distribuzione di contenuti di intrattenimento digitali collegati alla selezione dei contenuti video che collocava nella home page distinguendoli per categorie precostituite secondo uno schema fruibile dall'utenza». Il tutto grazie alle attività di un «editorial team» dedicato alla selezione di questi video «caricati con la finalità del loro sfruttamento commerciale pubblicitario».

Insomma, un'attività da editore con una redazione che metteva ordine fra i video. Tutto questo «fa sorgere la responsabilità del provider, senza alcuna limitazione, in caso di fatti illeciti e violazione dei diritti di terzi, essendo ravvisabile un'attività volontariamente finalizzata a concorrere o cooperare col terzo nell'illecito».

In questo modo, a evidenziare una responsabilità della società americana c'è anche l'invio delle diffide da parte di Rti-Mediaset che ha determinato il nascere «delle condizioni per far sorgere in capo al provider un preciso obbligo di intervento protettivo e di rimozione dei contenuti illeciti segnalati». Quindi l'obbligo attivo di intervento da parte del provider non può essere messo in dubbio stante «la effettiva conoscenza, in seguito a segnalazione di Rti, della illiceità dei contenuti lesivi del diritto d'autore».

Infine, per la sentenza, in capo al titolare dei diritti non sussiste alcun obbligo normativo di informare la piattaforma di videosharing comunicando i singoli Url. Tanto più che l'operatore può ritenersi sufficientemente informato dalla comunicazione dei titoli delle opere televisive soprattutto se i video diffusi abusivamente riportano i marchi del titolare dei diritti. In primo grado, Break Media è stata condannata a pagare 115mila euro. L'importo è stato confermato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA